



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice Delegato,

vista l'istanza del Curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe, dott.ssa Tiziana Malandrino, finalizzata alla vendita, prima dell'approvazione del programma di liquidazione, dei seguenti beni mobili registrati, per i quali è pervenuta una proposta di acquisto e, precisamente per:

- **Autovettura Jeep Renegade Longitude**, targa [REDACTED] immatricolata il 24.02.2017;
- **Autovettura Dacia Sandero Stepway**, targa [REDACTED] immatricolata il 12.06.2012;
- **Furgone Fiat Ducato 9 posti**, targa [REDACTED], immatricolato il 29.11.2001;
- **Autocarro Iveco 100 E 18**, targa [REDACTED], immatricolato il 15.01.2001;

esaminata la stima dell'ingegnere Michelangelo Pace allegata all'istanza dal Curatore; ritenuto che l'art. 213, comma VI, CCII consente di procedere alla liquidazione dei beni fallimentari anche prima dell'approvazione del programma di liquidazione *“solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori”*;

considerato che il Comitato dei creditori non è costituito;

ritenuto che, in relazione ai beni sopra indicati, si configura senz'altro l'urgenza di provvedere senza indugio alla vendita, partendo come prezzo base d'asta dal valore di stima indicato dal coadiutore della curatela;

ritenuto, infatti, che le caratteristiche dei beni in questione, soggetti a rapida obsolescenza e le condizioni degli stessi – in cattivo o discreto stato di manutenzione e necessitanti di interventi di riparazione o sostituzione pezzi, come indicato nella relazione di stima – rendono opportuna la vendita degli stessi nel più breve tempo possibile;

ritenuto che, dunque, il fattore tempo costituisce esso stesso causa di gravi pregiudizi per la massa dei creditori, atteso che il decorso infruttuoso di esso determina la perdita di un considerevole valore economico, idoneo a consentire, in tutto o quanto meno in parte, il soddisfacimento delle ragioni dei creditori ammessi al passivo, soprattutto in presenza di un'offerta di acquisto;

ritenuto, pertanto, che, nell'interesse della massa dei creditori, si ravvisa l'urgenza di provvedere senza indugio alla vendita dei beni mobili con modalità che consentano di soddisfare più esigenze, quali la massima pubblicità per consentire la collocazione del bene al migliore offerente, snellezza della procedura che agevoli la partecipazione degli interessati, celerità che eviti la perdita del valore

dei beni, oltre ad eventuali spese di custodia, procedure e costi di pubblicità consoni al valore dei beni;

ritenuto, peraltro, che la vendita in un unico lotto consenta allo stesso tempo di allocare i mezzi meno appetibili e di risparmiare sui costi di pubblicità;

ritenuto che tali esigenze possano essere soddisfatte mediante la gestione della procedura di liquidazione da parte del Curatore, come dallo stesso richiesto in istanza, il quale all'esito depositerà nota informativa al Giudice Delegato, con allegato il verbale del tentativo di vendita esperito, prova delle pubblicità effettuate ed eventuale contratto di vendita stipulato;

ritenuto, tuttavia, che, al fine di consentire la massima pubblicità, trasparenza e partecipazione, la vendita debba essere effettuata secondo la modalità sincrona mista;

P.Q.M.

Visti gli artt. 140, comma IV, 213, comma VI, e 216 CCII,

Autorizza il Curatore al compimento alla vendita dei beni sopra indicati secondo la modalità sincrona vista dinanzi a se stesso muovendo come prezzo base d'asta dal valore di stima;

Invita il Curatore a modificare in tal senso l'avviso di vendita allegato;

Autorizza il Curatore ad anticipare le spese relative al contributo di pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche, con addebito successivo a carico della massa.

Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.

Caltagirone, 10.10.2025

IL GIUDICE DELEGATO

dott.ssa Oriana Calvo